



Proposta di Deliberazione di Giunta

Posizione Organizzativa (P.O.) Suolo Pubblico e Pubblico Spettacolo.

Livello Superiore: Direzione Attività Economiche e Turismo
Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi

Responsabile: Lucia De Siervo
Data Richiesta: 30/12/2020
Numero: 2020/00685
Proponente: Federico Gianassi
Altri Proponenti:

Estensore: Lucia De Siervo
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Proroga alla data del 31/01/2021, o alla data che il legislatore vorrà prevedere come termine dello stato di emergenza, ma comunque entro il 31 marzo 2021 del regolamento concessione suolo pubblico per il ristoro all'aperto straordinario

LA GIUNTA

PREMESSO CHE la gravità dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l'assunzione, a livello nazionale e regionale, di diversi provvedimenti, succedutisi nel tempo volti a fronteggiare l'epidemia ultimo dei quali il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

VISTI:

- la Deliberazione del 7 ottobre 2020 del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;
- il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.» che all' art. 109 ha prorogato al 31 dicembre 2020 i termini previsti dall' art. 181 del Dl. 34/2020 convertito con L.77/2020.
- LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prorogato al 31 marzo 2021 i termini previsti dall' art. 181 del Dl. 34/2020 convertito con L.77/2020.

CONSIDERATI:

- i fini perseguiti dal decreto-legge 13 maggio 2020, n. 34, segnatamente quello di promuovere la ripresa delle attività turistiche, attraverso le disposizioni di cui all'art. 181, rubricato "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", focalizzate fra l'altro sull'esenzione dei titolari di concessioni o di autorizzazioni, concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento della tassa e del canone di occupazione di suolo pubblico, e quello di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, attraverso le disposizioni di cui all'art. 264, rubricato "Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19."
- l'esonero previsto dal medesimo decreto dalle necessarie autorizzazioni di cui agli artt. del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 per l' apposizione di strutture quali dehors, tavolini, ombrelloni nel periodo emergenziale previsto

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 181 del Decreto Legge 13 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n.77, ha emanato il Regolamento concessione suolo pubblico per il ristoro all'aperto straordinario, delibera 2002/C/00015 del 25/05/2020;
- con tale Regolamento si è inteso attuare una serie di misure atte a favorire la ripresa delle attività economiche e del turismo in particolare quella afferente l'utilizzo di spazi all'aperto per le attività di

somministrazione, onde rispettare le regole relative al distanziamento sociale per prevenire i contagi da Covid 19;

- la possibilità di tale utilizzo andava a scadere in data 31 ottobre 2020, come previsto dall'art. 181 Dl. 34/2020, confermato con Deliberazione della Giunta Comunale n 282 del 15 settembre 2020;
- tale scadenza è stata prorogata al 31 Dicembre 2020 dal Dl.14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 e poi al 31 marzo 2021 dalla LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO CHE:

- il D.P.C.M. 13/10/2020 visto l'aumento dei contagi, aveva previsto una serie di misure urgenti di contenimento del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale prevedendo altresì all'art. 1, comma 6, lettera ee) che le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e fino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo;
- il DPCM 18/10/2020 visto l'ulteriore aumento dei contagi, ha previsto una serie di misure urgenti di contenimento del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale prevedendo altresì all'art. 1, comma 6, lettera ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; e' fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.”
- il medesimo D.P.C.M. 13/10/2020, come modificato dal D.P.C.M. 18/10/2020 all'allegato 9 richiama le “Linee guida, per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aggiornata alla data del 8 ottobre 2020, con cui si privilegia l'utilizzo degli spazi esterni sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, come norma di prevenzione del contagio;
- il medesimo D.P.C.M. 13/10/2020, come modificato ulteriormente dal DPCM 24/10/2020 che ha modificato all'art. 1, comma 6, lettera ee) imponendo la chiusura degli esercizi alle 18,00;

VALUTATO CHE per effetto della normativa richiamata gli esercizi pubblici di somministrazione subiscono la rilevante contrazione dell'orario di apertura è legata esclusivamente alla possibilità di effettuare il consumo al tavolo;

RILEVATO CHE:

- l'utilizzo di spazi esterni con la collocazione di tavoli e sedie possa permettere di servire un maggior numero di clienti rispettando le norme Covid-19 per la durata del periodo pandemico;
- i progetti di pedonalizzazione delle aree, realizzati a norma dell'art. 7 del "Regolamento concessione suolo pubblico per il ristoro all'aperto straordinario", seppur importanti durante il periodo estivo, ora rischiano di essere in contrasto con le attuali nuove norme anti covid tanto da diventare irrealizzabili;
- sia importante poter garantire l'utilizzo dei servizi accessori come illuminazione e riscaldamento anche da parte delle occupazioni di tipo A che normalmente non possono di usufruire di tale possibilità, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti dalla Direzione competente con apposito atto e comunque dietro autorizzazione della medesima;

RITENUTO PERTANTO, in considerazione che lo stato di emergenza è prorogato al momento attuale a tutto il mese di gennaio 2021, e che l'utilizzo del suolo pubblico per il ristoro all'aperto straordinario è stato prorogato al 31 marzo 2021, ex art. 109 del DL. 14 agosto 2020, n. 104 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, garantendo la possibilità del mantenimento delle occupazioni a carattere straordinario di suolo pubblico per il ristoro all'aperto già in essere ed alle medesime condizioni ed il mantenimento delle misure di distanziamento previste dalla vigente normativa;

VISTO che la locale soprintendenza per i beni è stata informata della volontà di effettuare la proroga di cui al presente atto;

RITENUTO che il Regolamento concessione suolo pubblico per il ristoro all'aperto straordinario, delibera 2002/C/00015 del 25/05/2020, alla luce di quello che può essere considerato un rinvio dinamico alla normativa statale, peraltro vincolante per l'amministrazione comunale anche e specialmente con riferimento all'elemento del termine di applicabilità della disciplina straordinaria delle occupazioni di suolo pubblico, deve essere interpretato nel senso che il termine massimo di applicabilità della disciplina regolamentare coincide con il termine fissato dal legislatore statale;

VISTA la delibera di giunta N. 2020/G/00403 del 27 ottobre 2020;

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., di approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l'articolo 31 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011; il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recante Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- i provvedimenti legislativi adottati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la L.R. Toscana n. 62/2018, Codice del Commercio;

- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

1. di prendere atto che il termine ultimo di applicabilità della disciplina regolamentare straordinaria concernente la concessione suolo pubblico per il ristoro all'aperto, delibera 2002/C/00015 del 25/05/2020, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato dalla legge statale ed, allo stato, indicata dall'art. 181 del D.L. 34/2020 e s.m.i. nella data del 31/01/2021 o alla data che il legislatore vorrà prevedere come termine dello stato di emergenza, ma comunque entro il 31 marzo 2021.
2. di recepire conseguentemente alla scelta del legislatore nazionale e di stabilire al 31 gennaio 2021 o alla data che il legislatore vorrà prevedere come termine dello stato di emergenza, ma comunque entro il 31 marzo 2021, il termine di applicabilità del "Regolamento concessione suolo pubblico per il ristoro all'aperto straordinario", approvato con delibera 2002/C/00015 del 25/05/2020 garantendo il mantenimento delle occupazioni a carattere straordinario di suolo pubblico per il ristoro all'aperto già in essere ed alle medesime condizioni, fermo restando il mantenimento delle misure di distanziamento previsto dalla vigente normativa con esclusione dei progetti di pedonalizzazione temporanea di un'area pubblica di cui all'art. 7 del "Regolamento concessione suolo pubblico per il ristoro all'aperto straordinario", citato, in quanto non coerenti con le attuali e vigenti previsioni nazionali in materia di contrasto alla diffusione del virus.
3. di permettere a chi lo ritenga opportuno di integrare la concessione per il periodo invernale 2020/2021 con la richiesta anche dei servizi accessori (illuminazione e riscaldamento) pur essendo di tipologia A dando mandato alla Direzione attività economiche di stabilire forme e nei modi comunque dietro autorizzazione della medesima;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.